



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 50/22 DEL 16.12.2014

Oggetto: Finanziamento Contratti di Formazione Specialistica per la frequenza delle Scuole di Specializzazione in discipline mediche delle Facoltà di Medicina e chirurgia delle Università degli studi di Cagliari e Sassari. A.A. 2013/2014. Indicazioni operative in favore delle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed a parziale modifica del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è stata prevista, all'art. 1, comma 300 della predetta legge, l'istituzione del "contratto di formazione specialistica" per la formazione post lauream dei dottori in Medicina e Chirurgia, in sostituzione della precedente disciplina, con conseguente abrogazione del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

Destinatari del provvedimento sono i soggetti in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, conseguita in data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, che risultino ammessi al 1° anno di corso per la frequenza delle Scuole di Specializzazione in quanto collocati in posizione utile nella relativa graduatoria.

All'atto dell'iscrizione alle Scuole universitarie di specializzazione in Medicina e Chirurgia, il medico stipulerà uno specifico contratto annuale di formazione specialistica con la Regione Sardegna e l'Università di destinazione, il cui costo per ciascun anno è pari € 25.000 lordi per i primi due anni di corso e a € 26.000 lordi per i successivi anni accademici.

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 368/1999, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con Decreto Ministeriale 1° agosto 2014, n. 595, ha determinato, anche per l'anno 2013/2014, per ciascuna Scuola di Specializzazione, incluse quelle istituite presso le Università di Cagliari e di Sassari, il numero di contratti di formazione specialistica medica per la frequenza del primo anno di corso e con finanziamento a carico dello Stato.

In tale Decreto si è previsto (art. 4, comma 2) che i contratti aggiuntivi finanziati dalla Regioni sarebbero stati assegnati con il successivo bando di concorso, purchè comunicati al Ministero entro le ore 14 del giorno 6 agosto 2014.

Al riguardo, pur avendo ottemperato a quanto richiesto nei termini prescritti, nel Bando di ammissione alle Scuole di Specializzazione per l'anno accademico 2013/2014 non figurano, tra i requisiti aggiuntivi di ammissione, quelli espressamente previsti dalla Regione Sardegna con riferimento ai candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla stessa, e contenuti



nell'art. 1, comma 5, L.R. 31 marzo 1992, n. 5, così come integrato dall'art. 5, comma 46, della L.R. 23 maggio 2013, n. 12.

Ciò premesso, in considerazione dell'autonomia normativa di cui gode in quest'ambito la Regione Sardegna, rilevati i requisiti specifici contemplati a favore, rispettivamente, delle Regioni Veneto, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, è preciso intendimento della Regione Sardegna di procedere all'assegnazione dei contratti aggiuntivi regionali unicamente sulla base delle disposizioni di cui al citato art. 1, comma 5, L.R. 31 marzo 1992 e s.m.i.

Tanto premesso l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ravvisata la necessità di dettare specifiche direttive alle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari in riferimento all'accertamento della sussistenza del diritto a percepire il contratto di formazione specialistica da parte dei candidati idonei, ritiene opportuno ribadire quanto previsto dalla normativa regionale vigente, precisando che possono accedere ai contributi regionali unicamente i medici abilitati all'esercizio della professione in possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti:

- 1) siano nati nel territorio della Regione;
- 2) siano figli di emigrati sardi;
- 3) siano residenti nel territorio della Regione alla data della stipulazione del contratto di formazione specialistica.

Si specifica, altresì, che i beneficiari debbono mantenere la residenza in Sardegna per tutto il periodo di frequenza.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di autorizzare l'Assessorato della Sanità a procedere all'erogazione alle Università degli Studi di Cagliari e Sassari delle somme programmate nella Delib.G.R n. 39/36 del 10.10.2014;
- di approvare le direttive citate in premessa, che dovranno essere obbligatoriamente osservate dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari all'atto dell'assegnazione dei contratti di formazione specialistica.

È fatto obbligo alle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari di accertare la sussistenza del diritto a percepire il contratto di formazione specialistica da parte dei candidati idonei, ai sensi della legge regionale 31 marzo 1992, n. 5, e s.m.i..

Il Direttore Generale
Alessandro De Martini

Il Vicepresidente
Raffaele Paci